



Roma 31/12/2015

Protocollo n: 97800/15.....

Rif. Foglio n:.....del.....

Allegati "PRIMA CIRCOLARE".....

Oggetto: prima circolare con indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi del Dlgs 178/2012 e smi

Ai Presidenti dei Comitati

Regionali

A tutti i Dirigenti

(Comitato centrale e Regionali)

E p.c. (posta certificata)

Ai Presidenti/Commissari dei Comitati

Provinciali e Locali

Al Direttore Generale

Ai Capi Dipartimento

Al Collegio dei Revisori

Al Magistrato della Corte dei Conti

All'Organismo Interno di Valutazione

Al Ministero della Salute

Dott. Giuseppe Chinè

Capo di Gabinetto

Dr. Giuseppe Viggiano

Direttore Generale della Ricerca Sanitaria e

Biomedica e della Vigilanza sugli Enti

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato Generale di Finanza - I.G.F.

Dott. Gianfranco Tanzi

Ispettore Generale Capo

Dott.ssa Ines Russo

Ispettore Generale Capo I.G.O.P.



Croce Rossa Italiana

Al Ministero della Difesa

Al Capo Ufficio Legislativo

Generale di Divisione Dr. Paolo Romano

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Dott.ssa Maria Barilà

Direttore Generale Ufficio Reclutamento e
Contenzioso

Avvocatura dello Stato

Responsabile Sezione V° Avv. Marco Corsini

LORO SEDI

Come è noto, così come previsto dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., a far data dal prossimo 1° gennaio 2016, le funzioni esercitate dall'attuale Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) sono trasferite alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana (Associazione). Contestualmente l'attuale Ente pubblico Croce Rossa Italiana cambia la propria denominazione in Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione, mantenendo continuità amministrativa e giuridica (Partita IVA, Codice Fiscale, ecc.) rispetto alla "vecchia" Croce Rossa Italiana, pur essendo modificata la missione.

Appena ricevute indicazioni in merito all'effettivo passaggio delle funzioni sopra dette, i Vertici CRI insieme a tutta la Dirigenza dell'Ente si sono tempestivamente attivati al fine di garantire un'ordinata gestione delle operazioni connesse a questo storico passaggio.

Tuttavia, nonostante le molteplici riunioni di coordinamento tenutesi al Ministero della Salute (presenti tutti Ministeri Vigilanti) e la copiosa corrispondenza intercorsa, - in considerazione dei tempi



Croce Rossa Italiana

ristretti - non è stata assicurata entro il 31 dicembre 2015 l'adozione di tutti i decreti previsti dal Dlgs 178/2012, con particolare riguardo ai decreti di cui all'articolo 2 comma 5 del Decreto di riordino e all'approvazione dello Statuto dell'Ente Strumentale.

Inoltre, si segnala che con Ordinanza Presidenziale del 18 dicembre u.s. è stato approvato il Bilancio Preventivo 2016 relativo dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana così come richiesto dal Ministero della Salute con nota prot 42039 del 16/12/2015 .


Si rende quindi indispensabile ed urgente, stante la privatizzazione ed in assenza dell'adozione dello Statuto dell'Ente Strumentale, dare indicazioni ai Comitati Regionali, ai Dipartimenti, ai Servizi al fine di avviare la riforma prevista dal Legislatore e, soprattutto, per evitare interruzioni nei servizi che la Croce Rossa Italiana offre alla popolazione, con un'attenzione particolare alle attività di protezione civile, alle prestazioni a carattere socio-sanitario quali il trasporto "118", ai servizi in favore dei migranti e dei vulnerabili in genere.

Segue in allegato la prima circolare con le indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale definite sulla base delle risultanze di riunioni e confronti avuti con i Ministeri Vigilanti, nonché sulla base dello schema di statuto dell'Ente Strumentale e tenuto conto della nota prot. DGVESC 0043207-P-28/12/2015 del Ministero dello Salute.

Le suddette indicazioni operative sono state stilate da ciascun Dipartimento/ Servizio Competente e condivise con il Direttore Generale e Presidente Nazionale che con la presente le fanno proprie.

Trattandosi comunque di tematiche complesse ed in corso di approfondimento, la presente circolare è inviata per conoscenza anche agli Organi di Controllo interni ed ai Ministeri Vigilanti **con preghiera di segnalare immediatamente a questa Amministrazione ogni eventuale osservazione o rilievo.**

Ciò brevemente premesso, si rende necessario soddisfare, come detto, una serie di adempimenti **urgenti ed inderogabili**, richiamati nelle pagine che seguono; successivamente verranno disposti ulteriori aggiornamenti da parte di ciascun Dipartimento/Servizio competente.



Croce Rossa Italiana

Preme infine sottolineare la natura dell'Ente, quale **STRUMENTALE** all'avvio dell'Associazione. In questa ottica tutti i Capi Dipartimento e Dirigenti nei diversi ambiti di competenza, con particolare riguardo i Direttori Regionali per il loro ruolo territoriale, porranno in essere ogni sforzo utile a consentire l'avvio ordinato dell'Associazione.

Per quanto attiene l'Associazione, seguirà nota specifica nonché la trasmissione dello statuto della medesima.

Per quanto non disciplinato dalla presente circolare restano in vigore tutte le disposizioni e le prassi già in vigore.

Certi della consueta collaborazione, si ringrazia dello straordinario sforzo ed impegno profuso in questo delicato passaggio e si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Patrizia Ravaioli

Presidente Nazionale
Francesco Rocca



Croce Rossa Italiana

PRIMA CIRCOLARE CON INDICAZIONI OPERATIVE

PER L'AVVIO DELL'ENTE STRUMENTALE

ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

EX DLGS 178/2012 E SMI

Indice delle disposizioni

1. Assetto giuridico
2. Organi dell'Ente
3. Regolamenti vigenti
4. Emblema
5. Disposizioni in materia di personale
6. Organizzazione
7. Disposizioni in materia economico-finanziaria e patrimoniale
8. Disposizioni in materia di emergenza
9. Contenzioso

Allegati:

Schema di Statuto dell'Ente strumentale che si allega alla presente circolare

Nota alla lettura:

Ovunque ricorrano nel testo le parole "Comitati Regionali", deve intendersi : "Comitati Regionali nonché i Comitati Provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano".



Croce Rossa Italiana

1. Assetto giuridico

Il quadro regolamentare/normativo non è compiutamente definito. Pur avendo CRI assolto a tutti gli adempimenti di propria esclusiva competenza previsti dal D.Lgs. 178/2012 e s.m.i. , ad oggi ancora non è stato emanato dal Ministero della Salute lo Statuto dell'Ente strumentale di cui all'art 3 comma 4 di cui è stata redatta uno schema che si allega alla presente circolare (ALLEGATO 1).

Dal primo gennaio 2016 esisteranno due soggetti giuridici distinti:

1. la CRI (attuale) assume la denominazione di “ Ente strumentale alla Croce Rossa italiana” mantenendo la natura giuridica di diritto pubblico come ente non economico sia pure non associativo. L'Ente sarà unico, non sarà articolato in comitati ma potrà avere strutture organizzative decentrate.

L'attività dell'Ente è regolata dalle disposizioni normative vigenti concernenti gli Enti pubblici non economici nonché dalle disposizioni regolamentari interne della CRI in quanto compatibili . L'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio ed ai dipendenti della CRI previste dal Decreto di Riordino ed ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle proprie funzioni ed al corretto funzionamento nel rispetto della disciplina normativa degli enti pubblici non economici; a norma dell'art. 2 del Decreto di Riordino concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

L'Ente prosegue in tutte le attività e i rapporti attivi e passivi della CRI e ne mantiene la partita IVA ed il Codice fiscale. E' soggetto alla vigilanza del Ministro della Salute, e, per quanto di competenza, del Ministro della Difesa che esercitano, appunto, la funzione di vigilanza sull'Ente ai sensi dell'art. 7 comma 1 e 2 del Decreto di Riordino.



Croce Rossa Italiana

2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile, iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale. Dal 1[^] gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale della Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra, ai relativi protocolli, ai principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

Il Servizio legale e supporto al riordino
(Adriana Raffaele)

2. Organi dell'Ente

Dal 1[^] gennaio 2016 l'Ente agisce attraverso gli organi previsti dal Decreto di Riordino:

- a) il Comitato presieduto dal Presidente
- b) il Collegio di Revisori dei conti
- c) l' Amministratore

Il Comitato, organo collegiale, svolge compiti di indirizzo e di approvazione degli atti fondamentali dell'Ente; nominato con decreto del Ministro della Salute, è presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della C.R.I. che posseggono particolari competenze amministrative e da tre componenti designati, rispettivamente, dai Ministri della Salute, dell'Economia e delle Finanze e della Difesa.

Il Comitato delibera su tutte le materie indicate dal Decreto di Riordino con particolare riferimento a quelle specificate nell'art.4; approva regolamenti interni con particolare riferimento a quello di organizzazione e di funzionamento, e a quello di amministrazione, finanza e contabilità, approva il bilancio preventivo dell'Ente e le variazioni allo stesso; approva il rendiconto della gestione; delibera la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari.



Croce Rossa Italiana

Il Presidente rappresenta l'Ente nel suo complesso ed assolve ai compiti indicati dall'art. 4 del Decreto di riordino. Il Collegio dei Revisori assolve ai compiti di cui all'art. 20 del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011. L'Amministratore, nominato dal Ministro della Salute, ha compiti di rappresentanza legale dell'Ente e di gestione.

Il Servizio legale e supporto al riordino
(Adriana Raffaele)

3. Regolamenti della CRI vigenti

L'Ente provvederà ad adeguare tutti i regolamenti interni della CRI in ragione del riordino e fino alla sua liquidazione. Nelle more dell'approvazione dei predetti regolamenti si applicano i regolamenti della CRI vigenti alla data del 31.12.2015, per quanto compatibili.

Il Servizio legale e supporto al riordino
(Adriana Raffaele)



Croce Rossa Italiana

4. Emblema

Utilizzo degli emblemi della Croce Rossa su fondo bianco

Come è noto ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, dei relativi Protocolli aggiuntivi nonché del “*Regolamento internazionale sull’utilizzo dell’emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa da parte delle Società Nazionali*” approvato dalla XX Conferenza Internazionale di Vienna del 1965 e modificato dal Consiglio dei Delegati di Budapest del 1991, l’emblema ha due possibilità principali di utilizzo:

- l’utilizzo di protezione: l’emblema è finalizzato a identificare il personale ed i beni sanitari che devono essere rispettati e protetti in caso di conflitto armato;
- l’utilizzo indicativo: l’emblema serve ad identificare determinate persone o determinati beni aventi un legame con il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Si tratta dunque di emblemi identici di cui si può fare un utilizzo diverso. L’utilizzo a scopo di protezione costituisce la manifestazione visibile della protezione che il Diritto Internazionale Umanitario conferisce a determinate persone o beni, ed in particolare a quelli che appartengono ai servizi sanitari degli eserciti, al personale sanitario delle Società Nazionali o ad organismi di protezione civile (I Convenzione, artt. 38,44; I Protocollo Art. 8c). L’utilizzo indicativo, invece, serve esclusivamente ad evidenziare il collegamento tra una persona (o un bene) con il nostro Movimento Internazionale.

Logicamente, l’utilizzo indicativo è il più diffuso in considerazione dell’assenza di uno stato di guerra in Italia

Il Dlgs 178/2012 e s.m.i. precisa in materia di emblemi:

- art. 1 comma 2: “*dal 1° gennaio 2015 l’Associazione è l’unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. L’Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della*



Croce Rossa Italiana

Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi”;

- *Art. 2 comma 1: “L'Ente e l'Associazione sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente non può utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione”*

Tale Protocollo è in via di definizione e sarà firmato nel mese di gennaio 2016 con gli organi dell'Associazione.

Conseguentemente dal 1° gennaio 2016 il personale dell'Ente Strumentale non potrà più utilizzare l'emblema della Croce Rossa in campo bianco né il logo con la Croce Rossa e la scritta “*Convenzioni di Ginevra 22 agosto 1864*” per l'identificazione di persone o beni (mezzi, etc), se non nei casi che verranno specificati nel predetto Protocollo con l'Associazione, come previsto dalla norma.

Nel periodo transitorio prima della sottoscrizione del Protocollo, si ritiene comunque che possa essere consentito l'utilizzo degli emblemi posti su:

- le targhe dei mezzi CRI;
- le targhe e le bandiere identificanti le sedi (specialmente laddove condivise dalle 2 istituzioni);
- il personale e i beni dell'Ente eventualmente posti a disposizione dell'Associazione ai sensi del D.lgs. 178/2012 e smi e secondo le disposizioni delle competenti strutture della Sede centrale;
- il personale o i beni dell'Ente impegnati in azioni condivise tra le 2 istituzioni.

E' inoltre fondamentale assicurare la preservazione di emblemi posti su materiali storici: in altre parole il nuovo assetto organizzativo determinato dalla normativa di riordino non può dare luogo alla distruzione/soppressione/deturpazione di emblemi posti su beni di valore, beni storici o equiparabili (targhe, fregi, etc) e comunque non deve, in alcuna maniera,

arrecare danno al patrimonio dell'Ente o dell'Associazione. Qualsivoglia danno arrecato al patrimonio dell'una o dell'altra istituzione verrà ricondotto sotto la responsabilità di chi si rende materialmente responsabile del fatto e di chi è deputato alla vigilanza. Inoltre il personale dirigenziale dell'Ente procederà



Croce Rossa Italiana

ad una valutazione giudiziosa delle singole situazioni di dubbio, anche nell'ottica di evitare con scrupolo il duplicarsi di spese e ciò, tra l'altro, al fine di evitare danni all'erario.

Il Servizio AAGG

(Marcello Guerra)

In via transitoria, il logo dell'Ente strumentale sarà il seguente:

 **Ente
Strumentale** alla
Croce Rossa Italiana

Relativamente agli emblemi applicati sull'uniforme del personale militare eventualmente impiegato dall'Ente Strumentale si rimanda a successivo approfondimento.

Il Dipartimento ASSOEV
(Leonardo Carmenati)



Croce Rossa Italiana

5. Disposizioni in materia di personale

In riferimento al personale CRI il D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. principalmente prevede:

-all'art. 6 c. 2 primo periodo – *“Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente è utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. ...”*;

-all'art. 6 c. 9 – *“I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attività in regime convenzionale ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al 31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 può richiamare in servizio, nei limiti della disponibilità di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per il quale la chiamata è effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.”*.

In riferimento alle disposizioni sopra citate, si evidenzia, che a tutt'oggi non risulta ancora emanato il D.P.C.M. di cui all'art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto equiparazione tra il personale appartenente al Corpo Militare in servizio continuativo e il personale civile della CRI) e che la legge di stabilità 2016 ha introdotto una modifica all'art. 6 c. 9 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. per permettere il richiamo in servizio temporaneo del personale del Corpo Militare sino alla conclusione delle procedure previste dall'art. 5 c. 6 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto di determinazione dei criteri per la costituzione del contingente di personale appartenente al Corpo Militare in servizio attivo).

Inoltre, con la nota prot. n. 94641 del 17 dicembre 2015 il Presidente Nazionale ha già segnalato come *“... l'Associazione non potrà subentrare alla CRI assicurando dal 1° gennaio 2016 una capacità operativa identica a quella che caratterizza la CRI stessa, e ciò per evidenti motivi organizzativi e di*




Croce Rossa Italiana

bilancio. Vi sarà dunque un iniziale periodo di graduale transito delle relative attività. D'altra parte, proprio al fine di evitare lacune operative, il Legislatore ha previsto la trasformazione della Croce Rossa Italiana in Ente Strumentale e ciò, non solo per le esigenze liquidatorie della stessa, ma anche per assicurare un ordinato passaggio di competenze tra le due istituzioni, nonché la copertura di tutti quei servizi di supporto – specialmente nel settore delle emergenze – che non possono venir meno il 01 gennaio 2016. Parimenti il Legislatore, sempre per le medesime finalità, ha approvato un iniziale periodo di utilizzo condiviso del personale con oneri a carico dell'Ente. ...”.

Pertanto, in questa prima fase, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Associazione subentrerà, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., in tutte le convenzioni stipulate dalla CRI, mentre proseguirà l'azione di supporto dell'Ente Strumentale nelle relative attività, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'emergenza.

In questo quadro complessivo, non ancora certo e stabilizzato, in ogni caso, il Presidente Nazionale ha dovuto dare applicazione alla previsione di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. in relazione all'utilizzo provvisorio del personale. A tal fine si è provveduto ad utilizzare per le necessità dell'Ente Strumentale, come quadro di riferimento, le risultanze dell'attività del Gruppo di Lavoro, di cui alla O.d.S. n. 3/2015 del Direttore Generale, riguardanti la cosiddetta “seconda fase”, in quanto la stessa rispecchia l'attuale “fase” temporale di avvio dell'Associazione e dell'Ente strumentale, e le previsioni già approvate quale prima ipotesi di fabbisogno dell'Associazione.

In questa ipotesi di fabbisogno sono state ricomprese le previsioni relative all'attività del Dipartimento ASSOEV presenti nella previsione di fabbisogno dell'Ente Strumentale, onde evitare duplicazioni. Da questo quadro complessivo sono emerse una prima ipotesi di utilizzo provvisorio di personale dell'Ente Strumentale e dell'Associazione ed una quantificazione del personale comunque eccedente tale prima ipotesi di utilizzo.



Croce Rossa Italiana

Si specifica che le previsioni sopraddette sono esclusivamente finalizzate a definire un quadro relativo all'attuale utilizzo del personale che, comunque, è indispensabile che sia pienamente impiegato, infatti, in questa fase, tutto il personale attualmente in servizio presso CRI rimane in carico all'Ente Strumentale. In tal senso si ricorderà, inoltre, come in occasione dell'avvio del processo di privatizzazione dei Comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 1 bis del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., con la nota prot. n. 74940 del 18 dicembre 2013 il Presidente Nazionale ha impartito, tra l'altro, delle prime disposizioni in tema di personale e, successivamente, con la nota prot. 84490 del 4 dicembre 2014, ha disposto sulla problematica dell'impiego del personale sul territorio prevedendo che *“entro il 31 dicembre 2014 tutti i Presidenti/Commissari di Comitato Locale e Provinciale privatizzato procedano, con il supporto ed il coordinamento del Presidente/Commissario sovra ordinato, in consultazione con i Delegati Tecnici territoriali delle 6 Aree, con l'assistenza del Direttore Regionale e sulla base delle effettive esigenze della popolazione vulnerabile a stilare una progettazione di impiego del predetto personale nelle attività di interesse pubblico testé elencate e ciò nel quadro del richiamato art. 8 del Decreto Ministeriale Salute del 16 aprile 2014.*

Logicamente tale pianificazione comporterà l'individuazione di una o più attività tra quelle enumerate all'art. 1 del D.lgs. 178/2012 e s.m.i., atte a soddisfare le esigenze dell'utenza”.

Premesso quanto sopra, con la presente, nelle more dell'emanazione dello Statuto dell'Ente Strumentale e del Regolamento interno di organizzazione dello stesso, nonché dell'attuazione delle ulteriori previsioni dell'art. 6 del decreto di riordino e dell'art. 7 c. 2-bis del decreto legge 192/2014, si intendono fornire le prime indicazioni provvisorie sull'utilizzo del personale CRI secondo le possibili situazioni che potrebbero prospettarsi e che di seguito si riepilogano:

A. Personale CRI impiegato per finalità dell'Ente Strumentale relative dell'art. 2 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (Patrimonio, personale, ecc.) ;

B. Personale CRI impiegato per la finalità dell'Ente Strumentale di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;



Croce Rossa Italiana

C. Personale CRI impiegato temporaneamente nei progetti per attività ai sensi all'art. 1 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., di cui alla nota del Presidente Nazionale prot. n. 84490 del 4 dicembre 2014 ;

D. Personale CRI impiegato in attività in regime di convenzione ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati, in cui subentra l'Associazione ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..

A. Personale CRI impiegato per attività dell'Ente Strumentale relative all'art. 2 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (Patrimonio, personale, ecc.).

Come sopra detto, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., alla data del 1° gennaio 2016 la CRI assumerà la denominazione di Ente Strumentale e lo stesso, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del citato decreto svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti CRI, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata al funzionamento dell'Ente stesso e all'espletamento delle funzioni di cui al medesimo articolo. Al fine di predisporre lo schema di fabbisogno di personale per l'Ente Strumentale, di cui all'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., si ricorderà che già con Circolare n. 15 del 19 agosto 2014 del Dipartimento RU e ICT è stata predisposta una prima ipotesi di fabbisogno per l'anno 2015, le cui risultanze sono state comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai Ministeri Vigilanti e alle Organizzazioni Sindacali CRI.

Successivamente, per la medesima finalità e ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 190/2014, il Direttore Generale CRI, con Ordine di Servizio n. 3 del 3 aprile 2015, ha costituito un apposito Gruppo di Lavoro che ha elaborato una proposta di fabbisogno per l'Ente Strumentale, sulla base delle "Linee provvisorie" adottate dal Presidente Nazionale - con nota prot. n. 3580 del 12 maggio 2015-, suddiviso in tre distinte fasi in armonia con il processo di privatizzazione previsto dal D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..



Croce Rossa Italiana

Premesso quanto sopra, si rappresenta che in ordine all'impiego temporaneo del personale CRI per le attività proprie dell'Ente strumentale ogni Dipartimento proporrà una riorganizzazione delle strutture di competenza, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Analogamente ogni attuale Direttore Regionale dovrà procedere con una riorganizzazione interna del personale assegnato per l'ambito territoriale di competenza, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente. Successivamente si provvederà ad una redistribuzione del personale, nel rispetto della normativa vigente, secondo il piano del fabbisogno elaborato dal citato Gruppo di lavoro riguardante la seconda fase, rivisto sulla base delle eventuali esigenze emerse nel periodo transitorio.

B. Personale CRI impiegato per la finalità dell'Ente Strumentale di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., l'Ente Strumentale concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione che potrà essere realizzato attraverso l'impiego del personale CRI ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Pertanto, il Capo Dipartimento ASSOEV, oltre alla riorganizzazione delle strutture organizzative afferenti, già esplicitata alla lettera A, proporrà, una riorganizzazione che garantisca l'avvio delle attività dell'Associazione, inclusa l'organizzazione del personale CRI che sarà impiegato a supporto della stessa.

In questa prima fase transitoria, conseguentemente, al Capo Dipartimento ASSOEV sarà assegnato, con specifico provvedimento, il coordinamento e l'adozione delle linee di indirizzo da fornire alle diverse strutture dell'Ente Strumentale al fine di coordinare il personale dell'Ente alla sopradetta attività.

Come sopra precisato, però, nelle more che il Regolamento di organizzazione chiarisca gli istituti giuridici da applicare, il Dipartimento ASSOEV garantirà la "filiera di comando" indispensabile in questa fase transitoria per la gestione del personale CRI tra Ente strumentale e le attività necessarie all'Associazione.



Croce Rossa Italiana

Il rapporto di diretto utilizzo del personale CRI per ricoprire i diversi ruoli nella gestione provvisoria delle attività di supporto all'avvio della gestione diretta da parte della costituenda Associazione stessa, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., verrà poi eventualmente formalizzato in capo agli interessati solo successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Ente strumentale, e dell'individuazione delle singole figure professionali e dei singoli soggetti che opereranno in questa fase per l'avvio dell'Associazione secondo l'organizzazione sopraddetta.

Ovviamente questa seconda fase oggi viene esclusivamente ipotizzata in quanto la sua materiale realizzazione è vincolata dalle necessarie modifiche che interverranno in relazione alle procedure di mobilità del personale avviate, alle necessità effettive della costituenda Associazione e, non da ultimo, della manifestazione di volontà che eventualmente interverrà da parte del personale interessato. A riguardo si informa che lo scrivente ha dato mandato agli Uffici competenti di effettuare all'inizio del prossimo anno, una prima ricognizione non vincolante in ordine alla volontà del personale CRI di transitare presso l'Associazione, in modo da avere un primo quadro ipotetico della situazione, nelle more dell'espletamento dell'opzione, che avverrà successivamente alla conferma dell'organico provvisorio definito dall'Associazione nei tempi previsti, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..

C. Personale CRI impiegato temporaneamente nei progetti per attività di cui all'art. 1 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Richiamando quanto sopra detto, in relazione, comunque, all'indispensabilità del pieno utilizzo del personale CRI, il personale eccedente il fabbisogno dell'Ente Strumentale e dell'Associazione dovrà essere assegnato ai Comitati territoriali per l'impiego nei progetti finalizzati ad attività di interesse pubblico di cui all'art. 1 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 ovvero in altri progetti dell'Associazione, come sopra chiarito, in ottemperanza alle disposizioni già fornite con la richiamata nota prot. n. 84490 del 3 dicembre 2014.



Croce Rossa Italiana

Infatti, sarà cura e onere dei Presidenti dei Comitati territoriali, predisporre quanto necessario per l'attivazione dei citati progetti, nelle more del completamento delle procedure previste dall'art. 6 del D.lgs. n. 178/2012, ovvero per il tramite di altro strumento normativo, in quanto nella legge di stabilità è stato previsto espressamente che

“Il personale di CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'art. 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire i fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo”.

Ferma restando la responsabilità di indirizzo dei Presidenti dei comitati territoriali, gli attuali Direttori Regionali incaricati dell'attivazione di questi percorsi, opereranno sotto il diretto coordinamento del Capo Dipartimento ASSOEV, cui detti progetti e iniziative afferiranno. Il Dipartimento si doterà poi di una struttura organizzativa idonea in occasione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Mentre sarà l'Ente strumentale che verificherà, per il tramite del Dipartimento ASSOEV e RU- ICT, la possibilità di farsi carico delle ulteriori spese relative al personale CRI impiegato oltre al trattamento economico in godimento (es. divise) nella realizzazione dei progetti per le attività di interesse pubblico sopradetti, per quanto riguarda gli altri progetti ovvero per l'impiego del personale CRI in convenzione con altri soggetti pubblici si dovrà prevedere da parte di questi ultimi il rimborso dei costi accessori inerenti il personale.



Croce Rossa Italiana

D. Personale CRI impiegato in attività in regime di convenzione ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati in cui subentra l'Associazione ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentrerà in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data.

Inoltre, si rappresenta che con nota prot. n. 94641 del 17 dicembre 2015, il Presidente Nazionale ha già provveduto a fornire delle prime indicazioni finalizzate, tra l'altro, "..., *al fine di agevolare il dialogo tra Ente strumentale e Associazione, ..., relativamente ai Comitati Regionali, permangono in carica gli attuali Presidenti Regionali Detti Presidenti saranno i diretti referenti per l'Ente strumentale, ciascuno nel proprio ambito regionale, per l'assunzione di reciproci impegni tra Ente stesso e l'Associazione. Relativamente ai Comitati Provinciali/Locali, ..., si continuerà a far riferimento ai Presidenti dei Comitati stessi. ...*"

Pertanto, nel caso di personale CRI impiegato in attività in regime convenzionale, dovranno essere stipulati da parte del Presidente competente territorialmente, in quanto figura autorizzata ad assumere impegni a nome dell'Associazione, e dagli attuali Direttori Regionali, per conto dell'Ente Strumentale, degli appositi protocolli di intesa ai sensi dell'art. 23-bis c. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo gli schemi già predisposti dal Dipartimento RU e ICT in occasione della privatizzazione dei Comitati locali e provinciali e trasmessi con la Circolare n. 4, prot. n. 9396 del 10 febbraio 2014.

Ove poi nella relativa convenzione sia impiegato, ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., personale CRI a tempo determinato, l'Associazione dovrà richiedere all'Ente strumentale, per il tramite del Presidente competente territorialmente, in quanto figura autorizzata ad assumere impegni a nome dell'Associazione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro del predetto personale fino alla contestuale vigenza della convenzione che ne giustifica la causa e l'oggetto nei limiti previsti dal citato art. 6 c. 9. del decreto di riordino. Peraltro, si ricorda che l'art. 6 c. 2 ultimo capoverso del D.lgs. 178/2012 e s.m.i. prevede che "*Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio*



Croce Rossa Italiana

contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare già utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime”.

Con l'occasione si rappresenta, inoltre, che la legge di stabilità 2016 ha introdotto altre importanti novità relative al personale che riguardano sia l'estensione delle disposizioni del comma 424 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la conseguenza di permettere il transito del personale CRI anche verso le Regioni e gli Enti locali, che una specifica disposizione per la quale gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad assumere, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, il personale CRI che ha già prestato servizio in qualità di autista soccorritore o autista soccorritore senior, in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Pertanto, si anticipa che sarà cura dell'Ente Strumentale richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica una pronta convocazione della sede di confronto di cui all'art. 6 c. 5 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., istituita presso il medesimo Dipartimento per supportare la piena applicazione del percorso di mobilità del personale. Infine si dà mandato sin da ora ai Direttori Regionali di contattare, per la propria competenza territoriale, la Regione e gli Enti Locali e le AA.SS.LL. insistenti nella stessa regione per favorire le misure di ricollocazione del personale introdotte dalla legge di stabilità.

Quanto sopra è chiaramente da intendersi come prima indicazione provvisoria del piano di utilizzo del personale, che comunque verrà formalizzato dopo l'incontro con le Organizzazioni Sindacali, nelle more dell'approvazione dello Statuto provvisorio dell'Ente strumentale la cui bozza è attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti.

Da ultimo, per quanto riguarda, invece, l'Ispettorato del Corpo Militare, stante la mancata emanazione dei decreti di cui all'art. 6, comma 1 e all'art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 178/2012, non si può che considerare temporaneamente il permanere dell'attuale organizzazione, ancorché in capo alla costituenda Associazione le relative attività.

Capo Dipartimento RU-ICT
(Elisabetta Paccapelo)



Croce Rossa Italiana

6 .Organizzazione

In via transitoria e fino all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Ente si applica il regolamento di organizzazione della CRI per quanto compatibile.

In particolare, per quanto attiene le direzioni regionali queste permangono e saranno qualificate quali strutture organizzative decentrate dell'Ente strumentale cui è preposto un dirigente che assolve ai compiti ed alle disposizioni previste dall'art. 13 del regolamento di organizzazione della CRI.

Nelle more della formalizzazione delle sopradette posizioni funzionali, gli attuali Direttori Regionali proseguiranno a garantire le funzioni attualmente svolte che rimarranno in capo all'Ente strumentale dall'1.1.2016, inclusa l'attività di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

In particolare i Direttori regionali sono responsabili della gestione a stralcio dei comitati regionali della CRI ed assicurano la continuazione della gestione a stralcio dei comitati provinciali e locali ai sensi dell'art. 4 del D.M. 16 aprile 2014, nonché gli adempimenti relativi al personale assegnato e quelli previsti dalla presente circolare.

Capo Dipartimento RU-ICT
(Elisabetta Paccapelo)

7. Disposizioni in materia economico – finanziaria e patrimoniale

Anche in materia di rapporti attivi e passivi, gestione del patrimonio, convenzioni, immatricolazioni automezzi e assicurazioni appare importante fornire primissime indicazioni per evitare interruzioni nei servizi che la CRI offre alla popolazione, con attenzione particolare a quelli di carattere socio-sanitario quali il trasporto “118” e il servizio trasporto infermi/dializzati/portatori di handicap.

7.1 Convenzioni, accordi e protocolli

L’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. prevede che: “ *a far data dal 1° gennaio 2016 l’Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all’erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h)*”.

La citata normativa prevede quindi che l’Associazione italiana della Croce Rossa, mediante le sue diverse articolazioni territoriali previste dallo Statuto, può sottoscrivere convenzioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporti infermi per il Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, in attuazione della citata disciplina legislativa, tutte le convenzioni in essere con la CRI alla data del 31/12/2015 vedranno il subentro, a decorrere dal 1° gennaio 2016, della costituenda Associazione. Come è noto il subentro *ex lege* trasferisce la titolarità dei rapporti attivi e passivi derivanti dalle convenzioni in atto, sia per quanto riguarda il servizio da svolgere a favore dell’affidatario sia per quanto riguarda la controprestazione di quest’ ultimo, a corrispondere il compenso o il rimborso pattuito nelle forme stabilite.

Trattasi di una forma particolare di cessione del contratto: si rammenta, a tal proposito, che gli attori della vicenda contrattuale sono i seguenti:

- Cedente (CRI), è colui che cede il contratto;
- Cessionario (Associazione), è la nuova parte contrattuale che sostituisce il cedente;
- Ceduto è il contraente originario che non muta la sua posizione.



Croce Rossa Italiana

Al riguardo, si rappresentano i seguenti casi:

- a) convenzioni i cui termini di scadenza sono previsti nel corso dell'anno 2016 ovvero nei successivi anni. Alle predette convenzioni, previa comunicazione al contraente ceduto, subentra l'Associazione, a far data dal 1° gennaio 2016, in attuazione del citato D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i.;
- b) convenzioni che cessano il 31 dicembre 2015. In questo caso, a far data dal 1° gennaio 2016, è demandata all'Associazione la facoltà di proseguire nel medesimo rapporto convenzionale previa informativa al contraente ceduto;

Ciò posto, i Presidenti Regionali, con il supporto dei direttori Regionali, sono tenuti a dare attuazione a quanto sopra rappresentato, per le convenzioni, già del comitato Centrale afferenti il dipartimento ASSOEV, provvederà il Capo dipartimento competente in maniera analoga individuando gli ambiti territoriali competenti e comunicando preventivamente ai contraenti ceduti il soggetto subentrante.

7.2 I rapporti attivi e passivi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, del dlgs 178/2012 con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Presidente nazionale, si determineranno gli altri rapporti attivi e passivi cui succederà l'Associazione.

Entro il 31/12/2015, il Presidente Nazionale trasmetterà al Ministero della Salute la "proposta" di cui al suddetto art 3 c.4.

Successivamente, l'Ente Strumentale, con atto del Comitato e parere favorevole del collegio dei revisori, provvederà al progressivo trasferimento dei rapporti attivi e passivi all'Associazione al fine di dare attuazione alle previsioni del sopradetto decreto e per l'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'art.2 comma 5 del decreto di riordino, in sede di adozione dei piani operativi semestrali previsti nello schema di Statuto. Tali atti verranno trasmessi al Ministero della Salute per la relativa approvazione.

Nelle more del suddetto decreto l'ente strumentale provvederà a garantire quanto necessario per il corretto funzionamento dell'Associazione in attuazione della sua finalità ovvero di concorrere temporaneamente allo sviluppo della stessa.

7.3 La gestione finanziaria e la cassa

A decorrere dal 1 gennaio 2016, viene aperta la gestione stralcio dei Comitati Regionali della CRI pertanto, il/i conto/i correnti dei Comitati Regionali e dei comitati provinciali delle province autonome di



Croce Rossa Italiana

Trento e Bolzano, accesi presso l'Istituto Cassiere alla gestione della Tesoreria Unica, non potranno più essere utilizzati dall'Associazione.

Con successiva Direttiva del Capo dipartimento competente in materia, considerato che siamo ancora in attesa della formale approvazione del Bilancio dell'Ente Strumentale, si daranno urgenti indicazioni di dettaglio, nelle more, saranno disposti esclusivamente i pagamenti obbligatori e/o inderogabili.

L'Associazione, attraverso le sue diverse articolazioni territoriali e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, disporrà liberamente in materia, non trovando applicazione la legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Sarà cura dell'Ente Strumentale, nei confronti del quale trova applicazione la citata legge n. 720/84 in materia di Tesoreria unica, continuare a gestire, ai fini della gestione dei residui attivi e passivi e nelle more dell'adozione del decreti attuativi da parte del Ministero della Salute, i rapporti di conto corrente preesistenti sui quali opereranno i Direttori regionali per il tramite di mandati e reversali mediante l'applicativo SICON.

In attesa che vengano trasferiti i contributi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il primo decreto di riparto in favore dell'Associazione, ed in attesa del decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 3 comma 4 d.lgs. n. 178/2012, per le prime immediate esigenze dell'Associazione, il Presidente provvederà con propria Ordinanza, in via eccezionale e straordinaria, nelle more dell'insediamento del Comitato di cui all'art. 2 comma 3 lett.a) del d.lgs. 178/2012 (cui comunque verrà sottoposta detta ordinanza per ratifica) a trasferire una prima *tranche* delle risorse finanziarie, dovute all'Associazione.

Tale *tranche*, sarà calcolata nel limite del 50 % delle somme non utilizzate derivanti da oblazioni, lasciti ed eredità intervenute nell'anno 2015. Dette somme saranno inserite nei rapporti attivi e passivi, cui succederà l'Associazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4, d.lgs. n. 178/2012, come peraltro da elenco provvisorio già trasmesso dal Ministero della Salute al MEF, con nota prot. 43207 – P - del 28.12.2015, unitamente all'ipotesi di Statuto dell'Ente strumentale.

Qualora la titolarità di detti fondi non venisse formalizzata dal Ministero della Salute con il predetto decreto in capo all'Associazione, questa si impegna alla pronta restituzione di quanto ricevuto con la prima rimessa utile da parte dei Ministeri ovvero valuterà il medesimo Ministero della Salute se procedere a comunicare al MEF la riduzione del relativo contributo per l'Associazione – ed in favore dell'Ente strumentale, di un importo corrispondente alla suindicata somma anticipata.



Croce Rossa Italiana

7.4 Patrimonio immobiliare e mobiliare, locazioni, immatricolazioni automezzi, mutui, leasing e assicurazioni

Il patrimonio immobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2015 e risultante dallo stato di consistenza patrimoniale e dall'inventario dei beni immobili di proprietà e di uso alla CRI, redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 178/2012, continua ad essere di proprietà e gestito dall'Ente strumentale pubblico per le finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. .

L'Ente strumentale, a far tempo dal 1° gennaio 2016, trasferirà all'Associazione i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concederà in uso gratuito, quelli necessari allo svolgimento dei fini statuari e dei compiti istituzionali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'utilizzatore.

Con riferimento alla gestione degli archivi (correnti, di deposito o storici), si evidenzia che è fatto divieto di distruggere, suddividere, sottoporre a scarto o trasferire le risorse d'archivio su supporto cartaceo presenti nelle sedi dei Comitati. Parimenti è fatto divieto di distruggere o asportare dalla sede del Comitato risorse d'archivio in formato elettronico.

Seguiranno istruzioni di dettaglio .

Il Dipartimento Economico, Finanziario e Patrimoniale con il Servizio Procurement, contratti e Patrimonio cureranno l'attuazione di detta disposizione con apposite direttive.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, esistente al 31 dicembre 2015 il citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. prevede che a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), cioè i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 178, per i quali il trasferimento all'Associazione avviene a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del citato d.lgs., n. 178/2012.

7.5. Locazioni e comodati d'uso

A far data dall'1/1/2016, gli introiti derivanti dai contratti di locazione attiva e dai comodati d'uso, riferiti al patrimonio della CRI, pervenuto con vincolo modale, sono di pertinenza dell'Associazione che dovrà provvedere alla cura ordinaria del bene.

Alla predetta data, le obbligazioni derivanti dai contratti di locazione passiva e comodati d'uso, sono di pertinenza dell'Associazione di diritto privato se utilizzati dalla stessa.

Per gli immobili (ivi compresi i beni mobili negli stessi inventariati), necessari allo svolgimento dei fini statutari e compiti istituzionali, il dipartimento competente in materia (direttamente ovvero attraverso apposita delega) provvederà alla stipula di appositi contratti di comodato d'uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Associazione medesima.

7.6 Immatricolazione automezzi

Transitoriamente nulla è innovato dall'1.1.2016, sul punto seguiranno direttive.

7.7 Mutui e Leasing

Ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 178/2012 e smi, le eventuali rate di ammortamento ed i relativi oneri derivanti da contratti di mutuo e di leasing stipulati fino al 31 dicembre 2015 dalla CRI per le esigenze dei Comitati regionali continuano ad essere a carico dei Comitati medesimi.

7.8 Assicurazioni

L'Associazione subentra in tutti i rapporti assicurativi funzionali all'attività della stessa fino al 30 giugno 2016. Nulla è innovato rispetto ai rimborsi. Successivamente alla predetta data l'Associazione stipulerà direttamente autonomi contratti di assicurazione.



Croce Rossa Italiana

Il Dipartimento economico finanziario e patrimonio
(Nicola Niglio)



Croce Rossa Italiana

8. Disposizioni in materia di emergenza

L'attività di emergenza unitamente a quella ausiliaria della Forze Armate è una funzione istituzionale di interesse pubblico prevista normativamente in capo all'Associazione dall'art 1 lettere d), e) e g) del Decreto di Riordino; trattasi di un servizio fondamentale che non può non essere garantito, anche con il supporto dell'Ente strumentale.

In tale ottica, fermo restando quanto previsto dalla Legge 225/92 – Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e del Regolamento delle Attività di Emergenza di cui alla O.P. 135/2013- di seguito si rappresentano le linee guida procedurali da adottare in caso di impieghi emergenziali, in fase transitoria, dal 1 gennaio del 2016 e fino alla piena operatività dell'Associazione in materia, al fine di assicurare le attività di emergenza nel passaggio alla costituenda Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, una volta ricevuta la comunicazione di un evento emergenziale da parte della Sala Italia presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o da parte della Sala Operativa Nazionale o da qualsiasi altro Organo afferente il settore Emergenze, attiva contestualmente il Delegato Nazionale per le Attività di Emergenze ed il Capo Dipartimento Assoev affinché questi ultimi pongano in essere ogni utile dispositivo per mobilitare le risorse umane e strumentali sia dell'Associazione (con particolare riguardo alla rete di volontariato) che dell'Ente Strumentale.

Le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le attività di soccorso, saranno individuate con Ordinanza Presidenziale, nelle more del trasferimento delle risorse finanziarie, previste dall'art. 2 comma 5, del decreto di riparto delle risorse finanziarie di competenza dell'associazione, a carico dell'Ente strumentale anche facendo ricorso al fondo di riserva dell'Ente strumentale.

Per quanto riguarda, il rimborso, da parte della Associazione, si richiama quanto previsto al precedente, punto 7.3.

La Sala Operativa Nazionale, attivata dal Capo Dipartimento Assoev, assicura lo svolgimento di tutte le attività connesse con il censimento delle risorse dell'Associazione disponibili ed impiegabili per le attività emergenziali e rende operativo quanto disposto dal Capo Dipartimento Assoev di concerto con il Delegato Nazionale alle Attività di Emergenza.



Croce Rossa Italiana

Parimenti le attivazioni dei Centri Interventi di Emergenza in capo all'Associazione e del personale volontario tutto sarà disposto con provvedimenti della Sala Operativa Nazionale, previa approvazione del Capo Dipartimento ASSOEV.

Restano ferme le attribuzioni e le decisioni che verranno assunte nell'ambito del Comitato Operativo della Protezione Civile per l'impiego delle risorse dell'Associazione per eventi emergenziali previsti dalla Legge 225/92- Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Capo Dipartimento ASSOEV
(Leonardo Carmenati)

9. Contenzioso

L'Ente strumentale garantirà la gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale ed amministrativo-contabile riferito alla CRI e dunque relativo a fatti ed atti antecedenti il 31 dicembre, 2015 fatto salvo quanto reca l'art. 4 comma 2 del Decreto, oltre che ovviamente il contenzioso che dovesse sorgere dal 1° gennaio 2016 riferito ad atti e/o comportamenti dell'Ente stesso.

Resta inteso che il contenzioso dei Comitati provinciali e locali privatizzati ai sensi dell'art. 1bis del Decreto di riordino, sorto dunque successivamente all'1.1.2014, non sarà gestito dall'Ente.

Fino a diverse disposizioni e, nello specifico, fino all'approvazione dello Statuto dell'Ente troverà applicazione l'art. 47 del D.P.C.M. 6 maggio 2005. n.97 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente da parte dell'Avvocatura di Stato in quanto norma compatibile.

Servizio Legale e Supporto al riordino
(Adriano Raffaele)